ALLIANZ ULTRA
REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz ULTRA** (**il** "**Regolamento**") e contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz ULTRA**. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all'interno dei relativi Set Informativi.

1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **Regolamento** si definisce di seguito il significato di alcune espressioni ricorrenti all'interno del presente documento.

Allianz ULTRA: il modello assicurativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all'interno di una relazione contrattuale unitaria e dinamica che facilita l'adattamento nel tempo delle coperture agli eventuali cambiamenti dei bisogni assicurativi della clientela.
Tale relazione è caratterizzata anche dall'impegno di Allianz di riconoscere all'Assicurato il **Diritto alla miglior liquidazione** che gli consente di ottenere, in caso di sinistro e senza alcun costo aggiuntivo, l'indennizzo più favorevole eventualmente previsto dalle condizioni di assicurazione più aggiornate contenute nelle **Ultime Edizioni** dei propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio** (nei termini previsti dal presente **Regolamento**).

Ambiti di rischio: i prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz ULTRA** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati singolarmente, separatamente da altri (acquisto di più Ambiti di rischio con diverse Polizze) o in modo cumulativo (acquisto di più Ambiti di rischio con un'unica Polizza), componendo uno o più **Programmi di protezione**.

Condizioni di liquidazione: le condizioni di assicurazione in materia di contenuto della garanzia e delle prestazioni indennitarie che trovano applicazione in caso di sinistro.

Edizione: la versione delle condizioni di assicurazione relative a ciascuno degli **Ambiti di rischio.** È identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio, riportati entrambi sui rispettivi Set Informativi. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato, il rilascio di una nuova e aggiornata **Edizione**, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio**.**

Ultima Edizione: un'Edizione rilasciata successivamente a quella originariamente sottoscritta e rilevante ai fini dell'applicazione del Diritto alla migliore liquidazione conformemente a quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

Soluzione: il livello di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza delle coperture assicurative richieste.

Programma di protezione: l'insieme degli **Ambiti di rischio,** delle **Soluzioni** ed eventuali garanzie aggiuntive selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

Polizza: il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e dove sono raccolte le dichiarazioni del Contraente medesimo.

Diritto alla miglior liquidazione: il diritto per l'Assicurato di ottenere, in caso di sinistro indennizzabile, il miglior indennizzo tra quello previsto per il medesimo rischio assicurato dall'**Ultima Edizione** al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall'**Edizione** originariamente acquistata. Per migliore indennizzo deve intendersi quello economicamente più favorevole per l'Assicurato in funzione della variazione dei seguenti parametri che incidono sulla quantificazione dell'indennizzo medesimo:

- franchigie;
- scoperti (compresi i valori minimi);
- massimali e sotto massimali;
- limiti e i sotto limiti di indennizzo;
- eventuale eliminazione a parità di rischio di esclusioni di copertura;
- eventuale estensione, a parità di rischio, dell'oggetto della copertura.

Tale migliore indennizzo sarà calcolato e liquidato da Allianz, dando evidenza all'Assicurato con apposita comunicazione:

- dell'Edizione in concreto applicata;
- degli strumenti messi a disposizione dell'Assicurato per poter agevolmente verificare i criteri di liquidazione adottati;
- del diritto dell'Assicurato di avvalersi della **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.**

Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie: la facoltà, sempre concessa all'Assicurato, di non accettare la miglior liquidazione eventualmente effettuata da Allianz sulla base dell'**Ultima Edizione** e di chiedere, in caso di sinistro, di essere comunque indennizzato secondo le condizioni di assicurazione contenute negli **Ambiti di rischio** vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza.**

2) Cos'è Allianz ULTRA?

È un modello assicurativo che fornisce al Contraente la possibilità di comporre il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente il bisogno.

Con **Allianz ULTRA** il Contraente potrà assemblare le **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale unitaria e dinamica e scegliere i singoli **Ambiti di rischio**, che comporranno il **Programma**

di protezione.

Il Contraente potrà integrare o modificare il **Programma di protezione**, in funzione delle mutate esigenze di copertura, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, scegliendone di nuovi o eliminandone alcuni secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente **Regolamento**.

Con **Allianz ULTRA** l'Assicurato beneficia inoltre del **Diritto alla miglior liquidazione** e della **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**.

3) Cosa Offre Allianz ULTRA?

Con il sistema **Allianz ULTRA** il Contraente potrà comporre il **Programma di protezione**, sottoscrivendo la **Polizza** e scegliendo tra gli **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.

A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Fabbricato
- Contenuto
- Furto e rapina
- Responsabilità civile dell'impresa
- Responsabilità civile della proprietà
- Tutela legale

Ferma la necessaria valutazione di coerenza dell'offerta con le richieste ed esigenze assicurative del Contraente da parte dell'Agente, all'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello delle coperture richieste.
La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà esser modificata dal Contraente, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minore esigenza di copertura. Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno, alle condizioni meglio specificate dagli artt. 5 e 9 del presente **Regolamento**.

Allianz nel tempo potrà elaborare e mettere in commercio nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o togliere dal commercio alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto, senza pregiudizio per i Contraenti che li abbiano precedentemente inclusi nel proprio **Programma di protezione.**

Anche a tal fine Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio,** di **Edizione** in **Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto avverrà alle

condizioni di assicurazione degli **Ambiti di rischio** disponibili al tempo della relativa richiesta**.**

4) Allianz ULTRA e gli Ambiti di rischio: composizione del Programma di protezione; durata e decorrenza della Polizza e degli Ambiti di rischio; definizione del premio.

4.1) Come comporre il Programma di protezione

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **Regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, separatamente da altri o in modo cumulativo con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni** *Essential*, *Plus*, *Premium* e *Top*). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato). L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione**. Il Contraente potrà anche acquistare e comporre, separatamente e a seconda delle proprie esigenze, più Programmi di protezione sottoscrivendo una **Polizza** separata per ciascuno di essi.

4.2) Durata della Polizza. Durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio come disciplinato dal successivo art. 4.3, fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

4.3) Definizione del premio

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.
Per i rinnovi successivi il premio è aggiornato di anno in anno tenendo conto di eventuali meccanismi di adeguamento previsti dalle condizioni di assicurazione. Nel caso in cui il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di copertura relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, saranno aggiornati i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio**, comprensivi delle relative imposte, indicando in **Polizza** il nuovo premio complessivo da versare. Se tale modifica avviene in corso di contratto, la **Polizza** riporterà separatamente anche l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino al primo rinnovo annuale della **Polizza** (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno).

5) Modifica del Programma di protezione

La modifica del **Programma di protezione** sarà sempre possibile, attraverso l'acquisto, l'eliminazione o la modifica di uno o più **Ambiti di rischio** e previa valutazione di coerenza con le esigenze e richieste assicurative del Contraente da parte dell'Agente. Gli eventuali **Ambiti di rischio** aggiunti o modificati saranno regolati dalle condizioni di assicurazione e di premio in vigore al tempo della richiesta di modifica.

A tal fine il Contraente potrà scegliere, a seconda dei casi, tra le seguenti opzioni di modifica del **Programma di protezione**.

5.1. Modifica del Programma di protezione in assenza di nuove Edizioni degli Ambiti di rischio

In corso di contratto, qualora non siano state rilasciate da Allianz nuove Edizioni degli **Ambiti di rischio** successivamente alla stipulazione della **Polizza**, il Contraente che richieda un'aggiunta e/o modifica di uno o più **Ambiti di rischio** potrà:

a) **Acquistare nuovi Ambiti di rischio aggiungendoli** al **Programma di protezione** in essere. L'ammontare del nuovo premio annuale complessivamente dovuto, l'eventuale premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale nonché la decorrenza della copertura saranno indicati nel documento di **Polizza** aggiornato, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.**
Il Contraente potrà comunque acquistare i nuovi **Ambiti di rischio** separatamente, senza modificare il **Programma di protezione** in essere ma componendone uno nuovo.

b) **Modificare l'Ambito di rischio, allargando o restringendo il suo livello di protezione** all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, ad esempio passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.
La modifica potrà avvenire in occasione del primo rinnovo annuale o ricorrenza annuale nell'ipotesi di durata superiore ad un anno dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato o anche prima di tale rinnovo o ricorrenza annuale, con ogni conseguente regolazione del premio. Anche in questo caso il Contraente dovrà sottoscrivere il documento di **Polizza** aggiornato in relazione agli **Ambiti di rischio** oggetto di modifica.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

5.2. Modifica del Programma di protezione in caso di rilascio di nuove Edizioni degli Ambiti di rischio

In corso di contratto, qualora siano state rilasciate da Allianz nuove Edizioni degli **Ambiti di rischio** successivamente alla stipulazione della **Polizza**, il Contraente che richieda un'aggiunta e/o modifica di uno o più **Ambiti di rischio** potrà:

a) Comporre un nuovo **Programma di protezione sottoscrivendo, in aggiunta alla Polizza in**

essere, una nuova Polizza con la quale acquista i nuovi **Ambiti di rischio** o gli **Ambiti di rischio** che intende modificare, alle condizioni di assicurazione delle ultime Edizioni disponibili al momento della sottoscrizione**.** Gli **Ambiti di rischio** originariamente acquistati per cui è stata chiesta la modifica saranno disdettati ed eliminati dal **Programma di protezione** originario, che resterà valido solo per i restanti **Ambiti di rischio** non oggetto di modifica.

b) **Sostituire il Programma di protezione sottoscrivendo una nuova Polizza** con la quale aderisce formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime Edizioni per tutti gli **Ambiti di rischio** (salvo quanto previsto al successivo art. 5.3) facenti parte del **Programma di protezione**, anche se non oggetto della richiesta di modifica, risolvendo la **Polizza** precedentemente sottoscritta.

5.3. Modifica del Programma di protezione attraverso l'eliminazione di uno o più Ambiti di rischio

Nel caso in cui il Contraente voglia eliminare dal **Programma di protezione** uno o più **Ambiti di rischio**, potrà esercitare il diritto di disdetta nei termini e con le modalità previste dalle relative condizioni di assicurazione e dal presente **Regolamento**, senza alcun effetto sugli eventuali ulteriori **Ambiti di rischio** inclusi nel **Programma di protezione**.

6) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz ULTRA ed effetto delle nuove Edizioni sulle Polizze precedentemente stipulate

Qualora lo ritenga opportuno o necessario (anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazioni), Allianz potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una nuova **Edizione** di **Ambito di rischio**, che sarà dunque, dal momento del suo rilascio, l'unica commercializzata e acquistabile.

Agli Assicurati che hanno già sottoscritto un'**Edizione** si continuerà ad applicare l'**Edizione** originariamente sottoscritta, fermo restando che detti Assicurati, informati del rilascio di una nuova **Edizione**, potranno manifestare esplicitamente, ove lo desiderino, la volontà di aderirvi, sottoscrivendo una nuova **Polizza**.

Resta altresì fermo che, in caso di rilascio di una nuova **Edizione**, gli Assicurati che hanno già sottoscritto una **Edizione** precedente godranno del **Diritto alla migliore liquidazione** di cui al successivo art. 7. In tale prospettiva, in caso di sinistro e al solo fine di consentire all'Assicurato di poter usufruire del **Diritto alla migliore liquidazione**, si applicheranno le Condizioni di liquidazione previste nell'**Ultima Edizione** soltanto se migliorative. L'applicazione delle **Condizioni di liquidazione** decorrerà dal primo rinnovo annuale (o della prima ricorrenza annuale nelle ipotesi di **Polizza** di durata superiore ad un anno) successivo al rilascio della nuova **Edizione**. Qualora la **Polizza** si dovesse rinnovare prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova **Edizione**,

l'applicazione delle **Condizioni di liquidazione** sarà posticipata al successivo rinnovo annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno).

Schema di applicazione delle condizioni migliorative

Data pubblicazione nuova Edizione	Data rinnovo polizza	Quando avviene il rinnovo rispetto alla pubblicazione	Applicazione condizioni migliorative
15 marzo anno "x"	A partire dal 1° maggio anno "x"	Dal **secondo mese successivo** (maggio)	**Dall'anno in corso (anno "x")**
15 marzo anno "x"	Dal 15 marzo al 30 aprile anno "x"	**Prima del secondo mese successivo** (prima del 1° maggio)	**Dall'anno successivo (anno "x+1")**

Esempi

Ipotesi 1
La nuova Edizione viene pubblicata il 15 marzo dell'anno "x". La polizza si rinnova il 1° maggio dello stesso anno.
*In questo caso, il rinnovo avviene a partire dal **secondo mese successivo a quello di pubblicazione** (maggio).*
*Di conseguenza, le Condizioni di liquidazione migliorative si applicano **già dal rinnovo dell'anno in corso (anno "x")**.*

Ipotesi 2
La nuova Edizione viene pubblicata il 15 marzo dell'anno "x". La polizza si rinnova il 30 aprile dello stesso anno.
*In questo caso, il rinnovo avviene **prima del secondo mese successivo a quello di pubblicazione** (cioè prima del 1° maggio).*
*Pertanto, le Condizioni di liquidazione migliorative si applicheranno solo **dal rinnovo dell'anno successivo (anno "x+1")**.*

Anche in caso di rilascio di una nuova **Edizione**, dunque, il contratto continuerà, dopo il suo rinnovo, ad essere disciplinato dalle condizioni di assicurazione contenute nell'**Ambito di rischio** originariamente acquistato, fermo restando il **Diritto alla miglior liquidazione**.

7) Diritto alla miglior liquidazione: modalità di applicazione ed esercizio della Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie in caso di sinistro. Supporto delle Agenzie

In caso di sinistro, lo stesso viene liquidato applicando le eventuali nuove **Condizioni di liquidazione** contenute nell'**Ultima Edizione**, quando consentono all'Assicurato di ricevere, per il medesimo rischio assicurato, il miglior indennizzo tra quello previsto dall'**Ultima Edizione** al tempo della denuncia di sinistro e quello riconosciuto dall'**Edizione** originariamente acquistata.

Esempi

*Nell'**Ultima Edizione**, per una data garanzia, è prevista una riduzione di indennizzo di € 350 rispetto alla riduzione di € 200 prevista nell'**Edizione** originariamente acquistata. In caso di sinistro del valore di € 1.500 l'Assicurato, in forza del **Diritto alla miglior liquidazione**, si vedrà riconosciuto un indennizzo di € 1.300 contro una liquidazione di € 1.150 euro calcolata secondo le condizioni previste dall'**Ultima Edizione**.*

*Nell'**Ultima Edizione**, per una data garanzia, è prevista una riduzione di indennizzo di € 200 rispetto alla riduzione di € 500 prevista nell'**Edizione** originariamente acquistata. In caso di un sinistro del valore di € 2.000 all'Assicurato, in forza del **Diritto alla miglior liquidazione**, verrebbe riconosciuto un indennizzo di € 1.800, contro una liquidazione di € 1.500 calcolata secondo le condizioni previste dall'Edizione originariamente acquistata.*

Tale migliore indennizzo sarà liquidato da Allianz sulla base di uno strumento operativo che consente una pronta comparazione tra le **Condizioni di liquidazione** previste nell'**Edizione** originariamente acquistata e quelle previste dall'**Ultima Edizione**.

L'Assicurato potrà comunque sempre chiedere di verificare i criteri di liquidazione adottati dalla Compagnia e la comparazione effettuata per determinare il miglior indennizzo, tramite gli strumenti di contatto e i canali di comunicazione messi a disposizione da Allianz e puntualmente indicati nelle comunicazioni relative alla liquidazione. In particolare, potrà rivolgersi al liquidatore, all'Agente di riferimento e ad un apposito numero verde.

All'esito di tale verifica l'Assicurato potrà sempre chiedere che il sinistro sia liquidato alle condizioni di assicurazione contenute nell'**Ambito di rischio** originariamente acquistato e contenuto nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza (Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie).** Ciò senza pregiudizio del suo **Diritto alla miglior liquidazione** in relazione ad eventuali sinistri successivi.

La **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie** non trova applicazione nelle ipotesi in cui la modifica contrattuale e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

All'atto della sottoscrizione della **Polizza** e nei casi di successiva sottoscrizione di nuova **Polizza** - sottoscrizioni sempre precedute dalla valutazione della coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del Contraente effettuata dall'Agente - il Contraente dichiarerà per iscritto di conoscere ed approvare il **Regolamento** e di accettare il **Diritto alla miglior liquidazione** e la **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie.**

8) Informativa alla clientela e comunicazioni in corso di contratto

8.1) Comunicazione preventiva

In caso di rilascio di una nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz le relative nuove condizioni di assicurazione. Saranno inoltre inserite nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati, previste dalla nuova **Edizione**, con l'indicazione di eventuali modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta; continueranno ad essere disponibili nell'area riservata anche le **Edizioni** precedenti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

Entro 45 giorni prima della scadenza o della ricorrenza annuale della **Polizza** nelle ipotesi di durata superiore ad un anno, Allianz darà specifica notizia ad ogni Contraente interessato, via mail o per posta ordinaria o altra modalità di comunicazione prescelta dal Contraente del rilascio della nuova **Edizione** e della sua pubblicazione sul sito internet di Allianz.

La comunicazione inviata al Contraente riporterà l'indicazione relativa al rilascio di una nuova **Edizione**. A tal fine, al Contraente sarà contestualmente ricordato il **Diritto alla miglior liquidazione** e la **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**, unitamente al diritto di disdettare l'**Ambito di rischio** interessato dalla modifica nei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione. La comunicazione ricorderà inoltre al Contraente la possibilità di aderire alla nuova **Edizione** stipulando una nuova **Polizza** componendo un nuovo **Programma di protezione**.

Al Contraente sarà infine ricordata la possibilità di ottenere tutto il supporto e l'assistenza necessari rivolgendosi all'Agente di riferimento o contattando un apposito numero verde.

8.2) Comunicazione di liquidazione

In fase di liquidazione sarà inviata all'Assicurato, a mezzo e-mail o con posta ordinaria, una comunicazione con la quale sarà spiegato che l'indennizzo è stato corrisposto in applicazione del **Diritto alla migliore liquidazione** e sarà indicata l'**Edizione** dell'**Ambito di rischio** utilizzata per liquidare il sinistro e i parametri presi in considerazione conformemente a quanto indicato nella definizione di **Diritto alla miglior liquidazione**. Con la medesima comunicazione sarà inoltre ricordato all'Assicurato il suo diritto di chiedere la verifica dei parametri di liquidazione adottati dalla Compagnia, di comparare le **Condizioni di liquidazione** previste nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza** con quelle regolate dall'**Ultima Edizione** e, nel caso in cui sia stata applicata quest'ultima, di eventualmente chiedere che il sinistro sia liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall'**Edizione** dell'**Ambito di rischio** originariamente acquistato, qualora comunque preferite, esercitando la **Facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni originarie**. A tal fine verranno indicati all'Assicurato tutti i canali di comunicazione utilizzabili.

9) Recesso e diritto di disdetta

Qualora previsto, il diritto di recesso in caso di sinistro potrà essere esercitato da Allianz per un singolo **Ambito di rischio** e il suo effetto non si estenderà agli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.

Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria

disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.

L'eventuale scelta di ridurre il **Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda esercitare il diritto di disdetta in relazione ad uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non oggetto di disdetta da parte della Compagnia e compresi nello stesso **Programma di protezione**, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

10) Rinvio

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione previste nel Set Informativo consegnato al Contraente unitamente al presente **Regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.